

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. 011.562.24.68 - Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

COMMISSIONE DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI VERBALE RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2016

Ordine del giorno:

1. Iniziative da intraprendere per il nuovo anno;
2. Prime indicazioni delle Amministrazioni a cui trasmettere il regolamento ex art. 93;
3. Valutazione del chiarimento trasmesso relativo al codice deontologico (*ing. Tiziano Vandì*);
4. Valutazione del chiarimento trasmesso relativo alle prestazioni occasionali da parte dei dipendenti privati (*ing. Davide Buffon*).

Presenti: Nivriera, Pallara, Errichello, Cividino

Assenti giustificati: Spina, Marino

La riunione ha inizio alle ore 18:15

Autore	Intervento	Azione/note e scadenza
Punto 1 Odg - Iniziative da intraprendere per il nuovo anno		
Nivriera	<p>Lo scorso anno è stato portato a termine e approvato lo Schema di regolamento tipo, riguardante la ripartizione del "Fondo per la Progettazione e l'Innovazione" ai sensi dell'art.93 commi 7, bis, ter, quater, quinquies del Dlgs.163/2006.</p> <p>La proposta per l'attività principale da intraprendere nel 2016 è quella di promuovere, a favore di un maggior tutela e riconoscimento professionale del dipendente pubblico, in particolare dei tecnici dipendenti che svolgano per esempio attività relative alla realizzazione di opere pubbliche ai sensi del DLgs. 163/2006, attraverso iniziative volte a rendere obbligatorie le iscrizioni all'Ordine visto che attualmente, come già più volte detto, questi sono legittimati a svolgere il proprio ruolo professionale, anche senza la necessità di essere iscritti all'albo di riferimento. Per poter apporre la firma su un progetto, basta infatti la sola abilitazione professionale o 5 anni di attività lavorativa presso l'amministrazione.</p>	
Punto 2 Odg - Prime indicazioni delle Amministrazioni a cui trasmettere il regolamento ex art. 93		
Commissione	Nulla da segnalare	

**Punto 3 Odg - Valutazione del chiarimento trasmesso relativo al codice deontologico
(ing. Tiziano Vandi)**

Commissione	<p>Viene letto e discusso il quesito trasmesso dal collega ing. Tiziano Vandi</p> <p>La richiesta si potrebbe dividere in due argomentazioni, la prima relativa a eventuali incompatibilità, tra il ruolo di ingegnere libero professionista e incarichi Societari. Ma il quesito è complesso e poco chiaro nei contenuti. In particolare non si comprende che tipo di attività e ruolo professionale svolge il collega. Viste queste incertezze, la Commissione si riserva di approfondire direttamente con il richiedente prima di procedere ad una risposta, il quale è invitato a partecipare ai prossimi incontri per meglio precisare le proprie richieste.</p> <p>La seconda, invece, si riferisce ad una possibile incompatibilità fra progettista e affidatario dei lavori. Qualora si trattasse di Appalto Pubblico il Codice De Lise D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tratta la questione ai commi 8 e 8bis dell'art. 90. Il primo vietando un approccio questo tipo e tanto per rendere "semplice" l'interpretazione il secondo recita che i divieti del precedente comma non si applicano laddove i soggetti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza degli operatori. Si chiede di conseguenza se vi sono differenza fra appalti di enti pubblici e società private. Ma a questo punto è necessita chiarire di che tipo di Società private si stia parlando, perché ci sono società private che utilizzando capitali pubblici e pertanto equiparate al pubblico.</p>	È atteso l'ing. Tiziano Vandi per chiarimenti.
-------------	--	--

Punto 4 Odg - Valutazione del chiarimento trasmesso relativo alle prestazioni occasionali da parte dei dipendenti privati (ing. Davide Buffon)

Commissione	<p>Viene letto e discusso il quesito trasmesso dal collega ing. Davide Buffon.</p> <p>E' stato già più volte discussa la problematica della prestazione occasionale ed è stato chiarito, anche attraverso il CNI nota 448 del novembre 2014, che nel caso di effettiva attività saltuaria (lavoro autonomo svolto in modo non abituale, senza regolarità, in modo non sistematico e non ripetitivo) non ci sono ne soglie di compenso (dei 5.000 €. Annu) ne temporali (30 gg.) per lo svolgimento dell'incarico, tali limiti sono stati superati. Lo sfioramento della suddetta soglia economica, ha solo</p>	Si procederà a trasmettere risposta all'ing. Davide Buffon A MEZZO VERBALE
-------------	--	--

	<p>conseguenze contributive, in quanto occorre conguagliare all'INPS la soglia eccedente con iscrizione alla gestione separata con le modalità e termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.</p> <p>Dal punto di vista fiscale, non necessita partita IVA, oltre alla ritenuta d'acconto, in sede di redazione della Dichiarazione di Redditi, verrà determinata l'eventuale quota aggiuntiva da saldare all'erario, derivante dal cumulo dei redditi da lavoro dipendente e autonomo (altri redditi).</p> <p>Dal punto di vista formale e deontologico, per un dipendente pubblico la legge stabilisce che la prestazione può essere svolta solo a seguito di autorizzazione da parte del Datore di Lavoro. Per un dipendente privato tale obbligo di legge non c'è, tuttavia è buona prassi deontologica informare il proprio datore di lavoro e averne l'assenso.</p> <p>Nel caso degli Ingegneri docenti, l'autorizzazione all'attività libero-professionale viene rilasciata dal Dirigente Scolastico nei limiti e prassi applicative.</p> <p>A seguito di un'interpretazione di una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. 4594 del 25/02/2015) sembrerebbe che per svolgere una prestazione occasionale, i dipendenti iscritti all'albo professionale, debbano essere anche titolari di Partita IVA. Questo risulterebbe anche dai riscontri normati dall'INPS.</p>	
Cividino		
Commissione	<p>Facciamo riferimento alle indicazioni del CNI, il quale riprendendo la normativa sottolinea come l'iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un'attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l'apertura di partita Iva). Di conseguenza, l'iscritto all'albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente, saltuario e non ripetitivo) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.</p> <p>Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.</p>	
Varie ed eventuali		
Commissione	Si valuta la possibilità di spostare le riunioni di Commissione al Martedì	

--	--	--

La prossima riunione è fissata a **mercoledì 10 febbraio ore 18:00**

La riunione ha termine alle ore 19:30.

Il segretario verbalizzante
Pier Luigi Pallara

Coordinatore
Michele Nivriera